

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 626/95 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1995

che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, sottoposta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adottare a titolo temporaneo misure particolari in deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee,

finlandesi e svedesi, in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 1, punti a), b), c), e all'articolo 31 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti a tale scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio adottate in seno alle istituzioni competenti.

2. Le nomine ai posti dei gradi A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6, LA 7, LA 8, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, C 1, da C 2 a C 5 e D 1-D 4 saranno decise in esito a un concorso per titoli ed esami organizzato alle condizioni stabilite nell'allegato III dello statuto.

3. Gli avvisi di posto vacante formeranno oggetto di pubblicità adeguata all'interno e all'esterno delle istituzioni comunitarie.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1999, i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina di cittadini austriaci,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. ALPHANDÉRY

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 23. 1. 1995.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 dicembre 1994.

⁽³⁾ Parere espresso il 15 dicembre 1994.